

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3802

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BELCI, BOLOGNA, ZUCALLI e DE PASCALIS

Presentata il 16 febbraio 1967

Parziale modifica della legge 28 febbraio 1958, n. 173

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 10 della legge del 28 febbraio 1958, n. 173, modificativo delle norme di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 4 luglio 1956, n. 1117, e che con il presente provvedimento si intende modificare, prevede che « le domande per il riconoscimento della qualifica di profugo devono essere presentate alla competente prefettura entro un anno dalla data dell'esodo ».

Invero fino al giugno 1966, l'interpretazione che si dava ai suddetti termini aveva carattere ordinatorio in quanto privi delle consuete comminatorie (pena di decadenza, di nullità, ecc.) e di conseguenza tutte le richieste, anche se fuori da detti termini, erano state istruite e positivamente risolte.

A partire dal luglio 1966, l'interpretazione data ai termini sopra citati, ha acquistato invece carattere perentorio, per cui tutte le richieste pervenute o che pervengono alle Pre-

fetture, dopo la scadenza del termine di un anno dall'esodo, vengono senz'altro respinte.

La gradualità dell'inserimento dei profughi nella vita civile del Paese, con frequenti spostamenti di residenza dai centri di raccolta profughi ai centri di definitiva sistemazione, ha creato difficoltà nell'osservanza dei suddetti termini e molti sono oggi i profughi che non sono riusciti a ottenere la qualifica.

Ciò ha provocato turbamento in una situazione di fatto convalidata attraverso il tempo, e una evidente disparità di trattamento che si risolve in una assurda discriminazione tra elementi che si trovano nelle stesse condizioni.

Con la presente proposta, mirante ad ottenere la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di cui sopra, si intende appunto ovviare tale stato di cose. Si ritiene altresì sottolineare che la presente legge non comporterà alcun gravame al bilancio dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, previsto dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1958, n. 173, decorre, per i cittadini italiani già rimpatriati, dalla data di entrata in vigore della presente legge.